



25351/11

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 SECONDA SEZIONE CIVILE

Oggetto

CONTRATTI E OBBLIGAZIONI

R.G.N. 7280/2006

Cron. 25351

Rep. 6525

Ud. 26/10/2011

PU

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. OLINDO SCHETTINO	- Presidente -
Dott. LAURENZA NUZZO	- Consigliere -
Dott. LINA MATERA	- Consigliere -
Dott. VINCENZO CORRENTI	- Consigliere -
Dott. ANTONINO SCALISI	- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 7280-2006 proposto da:

D. G. , rappresentato e difeso da se
 medesimo ex art.86 cpc, elettivamente domiciliato in
 ROMA, VIA DEL BABUINO 70, presso lo studio
 dell'avvocato IANNOTTA ASSUNTA;

- ricorrente -

contro

2011

2189

COMUNE SAN PRISCO in persona del Sindaco pro tempore;

- intimato -

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di SANTA MARIA
 CAPUA VETERE, depositato il 21/06/2005; (R.G. Aff. non C. 52/05) -
 Cron. 1631

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 26/10/2011 dal Consigliere Dott. ANTONINO
SCALISI;

udito l'Avvocato D'UONNOLO Giovanni difensore di se
medesimo ha chiesto accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso
per rigetto primo motivo, e l'accoglimento degli altri
motivi di ricorso.

A handwritten signature, possibly of the judge or clerk, located in the lower right area of the document.

pagamento della parcella del giudizio cancellato dal ruolo all'udienza del 15 marzo 2004, nella liquidazione degli onorari il Tribunale avrebbe dovuto applicare la nuova tariffa del 2004 entrata in vigore il 2 giugno 2004, e non quella del 1994. Alla data del 2 giugno 2004, pur essendo stata la causa cancellata dal ruolo all'udienza del 15 marzo 2004, il relativo mandato era ancora valido e, quindi, a maggior ragione, andava applicata la tariffa di cui al DM. n. 127 del 2004.

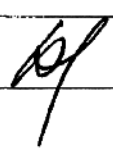
1.1.= Il motivo è infondato perché il Tribunale di Santa Maria C.V. ha correttamente applicato la tariffa forense approvata con DM. n. 585 del 1994, dato che l'incarico professionale era cessato già il 15 marzo 2004, prima che entrasse in vigore la tariffa forense approvata con DM n. 127 del 2004, entrato in vigore il 2 giugno 2004.

1.2.= E' bene evidenziare che in caso di successione di tariffe professionali, per determinare quale tariffa forense va applicata è necessario tenere distinte le diverse voci che compongono la parcella dell'avvocato e, cioè: il rimborso delle spese giustificate (c.d. spese vive), i diritti e gli onorari di avvocato. I "diritti" sono il compenso per attività meramente formale (tradizionalmente propria della funzione di procuratore), cui corrisponde il criterio di determinazione in misura fissa. L'"onorario" è il compenso per l'opera di carattere intellettuale prestata dall'avvocato. La sua determinazione varia da un minimo ad un massimo. (a certe condizioni si può derogare sia al minimo che al massimo). Ora, gli onorari di procuratore (cioè i diritti di avvocato) vanno liquidati alla stregua delle tariffe vigenti al momento delle singole prestazioni, le quali si esauriscono nell'atto stesso in cui sono compiute, mentre gli onorari di avvocato, in considerazione del carattere unitario

dell'attività difensiva, devono essere liquidati in base alla tariffa in vigore nel momento in cui l'opera complessiva è stata condotta a termine, o l'attività difensiva si è esaurita, senza che sia dato utilizzare la più favorevole tariffa in vigore all'epoca della liquidazione del credito del difensore.

1.3.= Nell'ipotesi in esame considerato che la causa, per cui era stato conferito mandato difensivo, è stata cancellata –come lo stesso ricorrente evidenzia, il 15 marzo 2004, bisogna ritenere che sia le prestazioni del procuratore sia l'attività difensiva si erano esaurite e concluse con la cancellazione della causa, comunque, alla data del 15 marzo 2004,. Né è pensabile che l'eventuale comunicazione di cancellazione della causa che l'avvocato rende al proprio cliente sia anche essa una attività difensiva perché si tratta di una trasmissione di comunicazione che la cancelleria rende alle parti presso il domicilio del loro difensore. E di più, sarebbe impensabile che quella comunicazione potesse essere data oltre quasi tre mesi e, cioè dopo il 2 giugno 2004, data di entrata in vigore della nuova tariffa forense.

2.= Con il secondo motivo il ricorrente lamenta –come da rubrica- omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 cpc.). Secondo il ricorrente il Tribunale di Santa Maria C.V. nel determinare gli onorari nella misura complessiva di €. 7.043,00 non avrebbe fatto alcun riferimento alle singole voci applicate o meno. Nessuna idonea motivazione avrebbe dato il Tribunale in merito alle singole voci indicate nella nota spese allegata agli atti del fascicolo e, cioè: studio della controversia, consultazione cliente, ricerca documenti, preparazione e redazione comparsa di costituzione, assistenza, consulenza tecnica, comparsa conclusionale, opera prestata per la conciliazione. Con la liquidazione complessiva della somma di €. 7.043,00



per onorari e senza alcuna specificazione in merito avrebbe precluso –

evidenzia il ricorrente- la possibilità di controllare il rispetto dei minimi

tariffari e di denunciare l'eventuale violazione dell'analitica specificazione

delle voci e degli importi considerati.

2.1.= Il motivo è fondato.

2.2.= Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di

liquidazione di spese processuali (v. fra le numerose sentenze, la 8295/2007,

la 13085/06, la 8158/03, la 11483/02, la 5005/99, la 10864/98), il giudice che

riduce l'ammontare complessivo di diritti ed onorari indicati nella nota

prodotta dalle parti, ha l'obbligo d'indicare il criterio di liquidazione adottato,

in modo da consentire il controllo di legittimità sulle variazioni effettuate,

attesa l'inderogabilità dei compensi per le prestazioni di avvocato e

procuratore sancita dall'articolo 24 legge 794/42. Il giudice, infatti, non può

limitarsi ad una globale determinazione, in misura inferiore a quelle richieste,

dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, ma ha l'onere di dare

adeguata motivazione dell'eliminazione o della riduzione di voci da lui

operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità,

l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e

alle tariffe, in relazione all'inderogabilità dei relativi minimi, a norma del

richiamato articolo 24.

2.3.= Nella specie, il Tribunale di Santa Maria C.V. ha liquidato per intero

l'importo per onorari, senza indicare i criteri adottati nella liquidazione ed i

motivi in base ai quali ha ritenuto di escludere talune voci e, comunque, di

ridurre gli importi richiesti.

3.= Con il terzo motivo il ricorrente lamenta –come da rubrica- mancata

applicazione della norma regolatrice della materia (art. 15 disposizioni generali della tariffa forense) e omessa motivazione in merito. Il Tribunale di Santa Maria C.V. avrebbe omesso, secondo il ricorrente, di liquidare, malgrado fosse stato richiesto, il rimborso forfettario delle spese generali ai sensi dell'art. 15 della Tariffa forense, sia che fosse applicabile quella del 1994 o quella del 2004.

3.1.= Il motivo è fondato perché il Tribunale non ha provveduto -e avrebbe dovuto provvedere- a liquidare il rimborso forfettario delle spese generali.

3.2.= E' bene evidenziare che la lettera e la *ratio* della disposizione di cui all'art. 15 D.M. n. 585 del 1994 o all'art. 12 del DM. N. 172 del 2004, inducono a ritenere che il rimborso forfettario delle spese generali dovuto all'avvocato e al procuratore a norma della tariffa professionale forense in ragione del 10% degli onorari e dei diritti (o come afferma l'art. 12 del DM. 172 del 2004 il 12,50% sull'importo degli onorari) spetta automaticamente al professionista, anche in assenza di allegazione specifica o di espressa richiesta, dovendosi quest'ultima ritenere implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali. Non vi è dubbio, infatti, che in base alle varie tariffe professionali succedutesi nel tempo il rimborso forfettario sulle spese processuali costituisce una componente delle spese giudiziali.

In definitiva, vanno accolti il secondo e il terzo motivo del ricorso, rigettato il primo; *ok*
terzo, l'ordinanza, pertanto, deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione del Tribunale di Santa Maria C.V. per un nuovo esame nel rispetto dei principi già indicati e anche per il regolamento delle spese del presente giudizio. *AS*

PQM

La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Santa Maria C.V. in diversa composizione

Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione il 26 ottobre 2011

Il Consigliere relatore

Antonio Palmi

Il Presidente

Antonio Palmi

Il Funzionario Giudiziario

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, 29 NOV. 2011

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI